



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

**PROGETTO DI LEGGE**

**“RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE”**

**EMENDAMENTI PROPOSTI DAL  
GOVERNO**

**Art. 4**

(Gestione Separata)

Nell’ambito della macrocategoria dei Lavoratori Autonomi è istituita con decorrenza 1° gennaio 2012 la categoria denominata Gestione Separata a cui vengono iscritti obbligatoriamente i soggetti di seguito elencati:

- a) i Soci di Società di Capitali nella forma giuridica della Responsabilità Limitata che siano titolari effettivi di quote sociali pari ad almeno il 10% del capitale sociale, residenti nella Repubblica di San Marino e che partecipino personalmente al lavoro aziendale esercitando tale attività in modo professionale ed esclusivo. Coloro che sono in possesso di tali requisiti rientrano tra i soggetti obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata, qualora non siano già

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

iscritti, ad altro titolo, al Fondo Pensioni obbligatorio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Tutti i soci, che non siano in possesso dei requisiti sopraindicati, non possono prestare attività lavorativa all'interno della società se non regolarmente avviati al lavoro ai sensi della normativa vigente.

**b)** i Titolari di Rapporto di Collaborazione Coordinata e Continuativa a Progetto come previsto dall'art.18 delle Legge n.131/2005 **e successive modifiche**

c) gli Amministratori e Presidenti di Società di Capitali con le seguenti modalità:

1. gli iscritti nella macrocategoria dei Lavoratori Autonomi e che siano soggetti alle disposizioni contenute nell'art.11 della Legge n.66/2007, sono esclusi dall'obbligo dei versamenti previsti dalla presente normativa;

2. gli assicurati ad altro titolo al Fondo Pensioni Obbligatorio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale sono assoggettati al versamento contributivo da calcolarsi sul 30% del reddito percepito in qualità di Amministratori e Presidenti.

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

Il reddito su cui verrà calcolata la percentuale sopra indicata non potrà essere, comunque, inferiore al reddito minimo previsto dalla presente normativa per i lavoratori autonomi, in relazione al periodo di attività svolto;

3. gli iscritti ad altro titolo nella categoria “Gestione Separata” sono assoggettati al versamento contributivo da calcolarsi sul 30% del reddito percepito in forza della seconda iscrizione. Il reddito su cui verrà calcolata la percentuale sopra indicata non potrà essere, comunque, inferiore al reddito minimo previsto dalla presente normativa per i lavoratori autonomi in relazione al periodo di attività svolto;

4. il Socio di cui al punto a) del presente articolo, che assumerà contemporaneamente la carica di Amministratore e Presidente di Società di Capitali, in relazione ai compensi percepiti per tali cariche, è soggetto al versamento di cui al punto 2);

5. coloro che, non rientrano nelle fattispecie di cui ai superiori punti 1), 2), 3) e 4) e che non siano

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

già assicurati ad altro titolo al Fondo Pensioni Obbligatorio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, sono tenuti al pagamento integrale delle aliquote da calcolarsi sul reddito minimo previsto e con le modalità di cui al Decreto n.168/1985

**6) E' data facoltà anche ai titolari di pensione ordinaria, erogata dall'I.S.S., di esercitare la funzione di Amministratori e Presidenti di Società. Anche per questi soggetti è previsto l'obbligo contributivo di cui al superiore punto 5).**

**A fronte dei periodi contributivi maturati nella posizione di cui sopra, non è dovuta alcuna prestazione previdenziale a carico dell'I.S.S.**

**Per i titolari di pensione I.S.S. i quali abbiano ricoperto ruoli di Amministratore o Presidente di Società durante il percepimento della stessa, non è possibile utilizzare le contribuzioni maturate nella Gestione Separata per il ricalcolo della pensione ordinaria già percepita.**

**I contributi versati in forza del presente comma sono destinati al parziale finanziamento della Gestione Residuale dei Lavoratori Autonomi di**



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

**cui al successivo art. 7.**

Per le attività già in corso al 1° gennaio 2012, i soggetti tenuti all'iscrizione prevista per la Gestione Separata dovranno regolarizzare la propria posizione formalizzando la richiesta di iscrizione presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale, entro il 31 marzo 2012. L'iscrizione di cui al presente comma viene inoltrata, su apposita modulistica predisposta dall'Istituto per la Sicurezza Sociale, allegando la documentazione attestante le risultanze anagrafiche e la tipologia dell'attività svolta.

Per le attività poste in essere successivamente al 1° gennaio 2012, l'ISS provvederà all'iscrizione automatica dei soggetti di cui al punto b) del presente articolo, sulla base dell'invio, da parte dell'Ufficio del Lavoro, del contratto stipulato ai sensi dell'art.18 delle Legge n.131/2005. Per i soggetti di cui ai punti a) e c) del presente articolo, l'iscrizione avverrà su formale comunicazione, da parte del notaio rogante, entro 30 giorni dalla stipula degli atti.

**Art. 5**

(Contribuzione prevista per la Gestione Separata)



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

Il contributo alla Gestione Separata è dovuto nella misura prevista al successivo **art.9** ed è applicato sul reddito imponibile dichiarato agli effetti della Legge n. 15/1983 e successive modifiche, tenuto conto dei redditi minimi previsti al successivo **art. 11** comma 1 e 2, qualora il reddito imponibile dichiarato risulti inferiore. Le modalità di dichiarazione del reddito agli effetti dell'imposta generale sui redditi di cui alla Legge n.91/1984 e successive modifiche potranno essere oggetto di modulistica emanata con apposito Decreto Delegato.

Per i Titolari di Rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa a Progetto ai sensi dell'art.18 delle Legge n.131/2005 **e successive modifiche** è previsto il riparto del contributo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente. La sola quota a carico dell'iscritto è deducibile dal proprio reddito.

L'iscritto alla Gestione Separata di cui all'art. 4 della presente Legge, nel caso in cui non sia già iscritto ad altro titolo nel sistema di previdenza obbligatorio, può proseguire nel versamento dei contributi volontari alla gestione medesima. La formale richiesta va inoltrata all'Istituto per la Sicurezza Sociale entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività lavorativa che ha dato luogo

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

all'iscrizione alla predetta gestione.

La contribuzione volontaria verrà calcolata in base ai redditi minimi previsti per la categoria di cui all'art. 11 comma 1 e 2 della presente legge. Nel caso si tratti di soggetti rientranti tra quelli previsti all'articolo 4 punto b) della presente Legge dovrà essere versata anche la quota a carico del Committente.

Il requisito contributivo minimo richiesto per autorizzare la prosecuzione volontaria della "Gestione separata" è pari ad un anno di effettiva contribuzione nel quinquennio precedente la relativa domanda o almeno di cinque anni di effettiva contribuzione.

**Art. 6**

(Prestazioni Gestione Separata)

In relazione alla contribuzione maturata nella Gestione Separata, l'importo della pensione dovuta è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati, al momento del pensionamento, per il coefficiente di trasformazione definito da specifica tabella, da aggiornarsi almeno ogni triennio e da emanarsi attraverso apposito Decreto Delegato



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

entro il 31 dicembre 2011.

**Qualora la rendita risultante al momento del pensionamento, sia minore o uguale al 25% dell'integrazione speciale di cui alla Legge n. 15 del 25/02/98 e successive modifiche, verrà liquidata la prestazione pensionistica integralmente sotto forma di capitale, per l'importo pari alla posizione individuale maturata, a condizione che il titolare della prestazione abbia maturato almeno un anno di contribuzione presso la gestione separata pari a 216 giorni contributivi. Il capitale spettante verrà calcolato in base ai coefficienti stabiliti dal Decreto Delegato di cui al comma che precede.**

Al fine di computare le frazioni di anno in rapporto all'età dell'assicurato all'atto del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato da un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore, e il coefficiente dell'età immediatamente inferiore a quella dell'assicurato e il numero dei mesi.

**Ai fini di un eventuale cumulo dei periodi contributivi maturati nel Fondo Autonomi-Gestione Separata con quelli maturati in altre categorie, il numero di contributi giornalieri, da**

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

**utilizzare per la maturazione del diritto, è costituito dal prodotto che si ottiene moltiplicando per 18 il numero dei mesi e delle frazioni di mese per i quali, nell'anno considerato, è stato riscosso il contributo previdenziale previsto dalla legge.**

I periodi contributivi maturati nella Gestione Separata possono essere cumulati ad altri periodi se non sovrapposti, ai soli fini del riconoscimento della maturazione del diritto alla pensione ordinaria.

**NUOVO Art. 7  
(Istituzione Gestione Residuale Lavoratori  
Autonomi)**

**“Con decorrenza 1° gennaio 2012 è istituita la categoria denominata “Gestione Residuale Lavoratori Autonomi”. L’onere delle pensioni ordinarie di Artigiani e Commercianti, per la parte gravante esclusivamente sui loro fondi pensione, con decorrenza antecedente il 1° gennaio 2005, sarà trasferito a carico di detta categoria.**

**I versamenti contributivi di cui al punto 6) dell’art.4 sono destinati al finanziamento parziale della presente gestione.  
Per l’anno 2012 il disavanzo della Gestione**

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

**Residuale dei Lavoratori Autonomi verrà finanziato come segue:**

- **fino a concorrenza della quota di pertinenza dei Lavoratori indipendenti, come da risultanze contabili dell'ISS, attraverso un prelievo dal Fondo Comune Riserva di Rischio;**
- **fino a concorrenza della disponibilità della Cassa Compensazione Prestazioni Economiche Temporanee Lavoratori Autonomi;**
- **l'eventuale quota restante attraverso un prelievo dal Bilancio dello Stato".**

**Per gli anni successivi al 2012 e sino all'esaurimento naturale della Gestione Residuale Lavoratori Autonomi, nel caso di incapienza dei Fondi di cui al presente articolo, il disavanzo sarà finanziato attraverso trasferimenti dal Bilancio dello Stato.**

Art.8 ex art.7  
invariato

Art.9 ex art.8  
invariato



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

Art.10 ex art.9  
invariato

Art.11 ex art.10

(Adeguamento dei redditi minimi)

Dal 1° gennaio 2012 il reddito minimo per la macrocategoria dei Lavoratori Autonomi di cui all'art. 3 della presente legge, verrà adeguato alla retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell'industria **incrementata della percentuale del 5%** di cui all'art. 54 della Legge n. 15/1983 e successive rivalutazioni così come verrà stabilito per il 2011. Per gli esercizi seguenti tale importo viene rivalutato in base all'indice del prezzo al consumo registrato nell'anno precedente per le famiglie di operai e impiegati reso noto dall'Ufficio Programmazione Economica.

Per le categorie dei Liberi Professionisti, Imprenditori, Agenti Rappresentanti e per i soggetti



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

iscritti alla Gestione Separata è prevista la gradualità di adeguamento al reddito di cui al comma che precede, secondo il seguente schema di abbattimenti percentuali, da calcolarsi sulla retribuzione così come definita al comma precedente:

Anno 2012 abbattimento del 20%

Anno 2013 abbattimento del 15%

Anno 2014 abbattimento del 10%

Anno 2015 abbattimento del 5%

Anno 2016 adeguamento alla retribuzione/reddito risultante dall'applicazione del disposto di cui al primo comma del presente articolo.

Per gli appartenenti alla categoria degli Artigiani l'adeguamento di cui al comma 1 avviene dal 1° gennaio 2012.

Per gli appartenenti alla categoria dei Commercianti è previsto l'adeguamento di cui al comma 1, dall'esercizio in cui si viene a determinare un valore superiore al reddito minimo



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

di €28.000,00 attualmente in vigore.

Per i soggetti che intraprendono per la prima volta un'attività rientrante nelle categorie di Artigiani, Commercianti, Liberi Professionisti, Imprenditori e Agenti Rappresentanti, qualora tali soggetti non abbiano compiuto i 40 anni di età anagrafica al momento dell'inizio attività, oltre a quanto indicato ai commi precedenti, è previsto un abbattimento del reddito minimo per i primi tre esercizi:

Primo anno	50%
Secondo anno	50%
Terzo anno	50%

**Ai lavoratori autonomi che abbiano intrapreso l'attività da meno di tre anni, prima dell'entrata in vigore della presente Legge e che abbiano le caratteristiche ed i requisiti di cui al comma che precede, è data facoltà di usufruire degli abbattimenti di cui allo stesso comma, per i periodi residui.**

Tali disposizioni abrogano i disposti di cui all'art. 35 della Legge n.179/2005 e 40 della Legge n.135/2006.



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

Art.12 ex art.11  
invariato

**~~Art. 12~~**

~~(Età pensionabile di anzianità per la  
macrocategoria dei lavoratori autonomi)~~

~~Le categorie dei Commercianti, Agricoltori,  
Imprenditori, Artigiani, Liberi Professionisti,  
Agenti, Rappresentanti, Soci di Società a  
Responsabilità Limitata, Titolari di Rapporto di  
Collaborazione Coordinata e Continuativa a  
Progetto, Amministratori e Presidenti di Organi di  
Gestione di Società di Capitali, possono accedere  
alla pensione di anzianità sulla base dei seguenti  
requisiti:~~

~~— fino al 31 dicembre 2018 con un'età  
anagrafica di anni 60 ed una contribuzione di 40  
anni;~~

~~— dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 con  
una età anagrafica di anni 60 e 6 mesi ed una  
contribuzione di 40 anni e 6 mesi; ovvero 60~~

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX  
(0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

~~anni e 6 mesi di età ed una contribuzione di 35  
anni e 6 mesi in applicazione dell'art. 7 comma  
1 legge n. 157 dell'8 novembre 2005.~~

~~dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 con  
una età anagrafica di anni 61 ed una  
contribuzione di 41 anni; ovvero 61 anni di età  
ed una contribuzione di 36 anni in applicazione  
dell'art. 7 comma 1 legge n. 157 dell'8  
novembre 2005~~

~~dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 con  
una età anagrafica di anni 61 e 6 mesi ed una  
contribuzione di 41 anni e 6 mesi; ovvero 61  
anni e 6 mesi di età ed una contribuzione di 36  
anni e 6 mesi in applicazione dell'art. 7 comma  
1 legge n. 157 dell'8 novembre 2005.~~

~~dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 con  
una età anagrafica di anni 62 ed una  
contribuzione di 42 anni; ovvero 62 anni di età  
ed una contribuzione di 37 anni in applicazione  
dell'art. 7 comma 1 legge n. 157 dell'8  
novembre 2005.~~

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX  
(0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

**Art. 15**

(Cumulo pensioni ordinarie)

**A decorrere dal 1° gennaio 2012** l'art. 33 della Legge 11/02/1983 n. 15 viene abrogato e così sostituito:

I superstiti di cui all'art. 15 della Legge 11.02.1983 n. 15 hanno diritto ad una prestazione da calcolarsi sull'importo della pensione spettante al "dante causa" pensionato od assicurato, al momento del decesso, sulla base delle seguenti percentuali:

Numero superstiti	% senza coniuge coniuge	% con
1	65	
	65	
2	70	
	75	
3	80	
	90	
4	95	
	100	

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

\_\_\_\_\_

5 e oltre

100

100

Verificate le condizioni di cui all'art. 8 della Legge n. 157/2005, così come modificato dall'art. 16 della presente legge, è fatta salva la misura di un trattamento pensionistico pari ad almeno il minimo previsto dalle disposizioni in vigore.

I superstiti acquisiscono per titolo proprio il diritto alla pensione, che viene liquidata attraverso un'unica prestazione indipendentemente dal numero dei beneficiari o dalla situazione familiare, salvo quanto previsto espressamente dagli artt. 34, comma terzo, 35 comma terzo, e 36 comma secondo della legge n. 15/1983.

Qualora il superstite con diritto a pensione ordinaria indiretta o di reversibilità, sia già titolare di pensione ordinaria diretta, **e/o di redditi di qualsiasi natura e provenienza compreso il valore delle rendite catastali prodotte dalle proprietà immobiliari possedute e non produttrici di altro reddito, ad esclusione della quota di pertinenza della dimora abituale, le percentuali di cui al primo comma** sono

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

modificate nei seguenti scaglioni:

- Fino ad importo di pensione diretta di € 1.400,00 la percentuale è diminuita della quota di **15** punti;
- Per un importo di pensione diretta da € 1.400,01 ad € 1.700,00 la percentuale è diminuita della quota di **20** punti;
- Per un importo di pensione diretta da € 1.700,01 ad € 2.000,00 la percentuale è diminuita della quota di **25** punti;
- Per un importo di pensione diretta da € 2.000,01 ad € 2.300,00 la percentuale è diminuita della quota di **30** punti;
- Per un importo di pensione diretta da € 2.300,01 ad € 2.600,00 la percentuale è diminuita della quota di **35** punti;
- Per un importo di pensione diretta superiore a € 2.600,00 la percentuale è diminuita della quota di **45** punti;

Gli importi di cui alla superiore tabella sono annualmente rivalutabili alle

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

medesime condizioni stabilite all'art.5  
della Legge n.157/2005.

In ogni caso l'ammontare del cumulo delle pensioni  
ordinarie non può superare il tetto previsto all'art.  
14 della presente legge.

**Art. 17**

(Aggiornamento delle Prestazioni)

**~~L'art. 3 della Legge n. 157/2005 è così  
modificato:~~**

Con decorrenza dal 1° gennaio 2012 ed  
esclusivamente sui periodi contributivi maturati da  
tale data, la percentuale di cui all'art. 3 punto 1  
della Legge n. 157/2005, da applicare sull'importo  
eccedente il 50% della retribuzione o reddito medio  
mensile annuo di cui al Decreto 2 febbraio 2005 n.  
19 e, comunque, fino al tetto retributivo, è pari allo  
0,75%.

**A parziale modifica, inoltre, della lettera a-bis  
del punto 2 dell'art. 3 Legge n. 157/2005, viene  
stabilito che la pensione calcolata sulla base  
della percentuale massima di calcolo (100%) non  
può superare l'ammontare della media dei  
redditi dichiarati nei cinque esercizi precedenti**



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

**il pensionamento, qualora la stessa sia superiore al reddito dichiarato per l'anno precedente alla data di decorrenza del pensionamento. Il numero degli anni di cui alle lettera a e a bis del punto 2 dell'art. 3 Legge n. 157/2005 vengono elevati entrambi a 20 anni**

**Art. 18**

(Adeguamenti al minimo)

Dal 1° gennaio 2012 l'integrazione al trattamento minimo deve essere richiesta dall'assicurato, il quale dovrà dichiarare di non usufruire di altra pensione, rendita o prestazione continuativa di qualunque genere erogata dallo Stato o da qualsiasi Ente Previdenziale della Repubblica di San Marino o Stato estero, di altri redditi di qualsiasi natura o provenienza, di non avere rendite catastali prodotte da proprietà immobiliari possedute e non produttrici di altro reddito, ad esclusione della quota di pertinenza della dimora abituale, per un importo complessivo annuo pari o superiore a € 2.500,00. Tale importo è annualmente rivalutato alle medesime condizioni stabilite all'art.5 della Legge n.157/2005 .

In presenza di redditi annui superiori a €2.500,00,

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

nel caso gli stessi, sommati all'importo di pensione annua a calcolo maturata, non superino l'importo del trattamento minimo rapportato ad anno, è riconosciuta al pensionato l'erogazione della differenza fino alla concorrenza dell'importo del trattamento minimo.

E' fatto obbligo ai soggetti titolari di pensione ordinaria integrata al trattamento minimo ai quali siano state applicate le disposizioni precedentemente in vigore in tale ambito, di presentare nuova documentazione attestante la titolarità dei redditi percepiti, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

**Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge l'Istituto per la Sicurezza Sociale non darà luogo al riconoscimento del diritto ad eventuali arretrati.**

Il presente articolo abroga l'art. 8 della Legge n. 157 del 2005.



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

**Art 24**

(Ritenuta di solidarietà)

Ai fini dell'attuazione di un sistema di solidarietà fra pensionati e lavoratori attivi, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, sulle pensioni ordinarie di importo lordo superiore a €1.500,00 mensili viene applicata una ritenuta "fiscale di solidarietà" progressiva per scaglioni. L'entità della ritenuta viene definita secondo lo schema seguente:

- Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 1.500,01 a € 2.000,00 l'aliquota sulla parte eccedente €1.500,01 è pari al 2,00%;
- Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 2.000,01 a € 2.500,00 l'aliquota sulla parte eccedente i 2.000,01 è pari al 2,50%;
- Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 2.500,01 a € 3.000,00 l'aliquota sulla parte eccedente i 2.500,01 è pari al 3,50%;
- Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 3.000,01 a € 3.500,00 l'aliquota sulla parte eccedente i 3.000,01 è pari al

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

4,50%;

- Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 3.500,01 a € 4.000,00 l'aliquota sulla parte eccedente i 3.500,01 è pari al 5,50%;

- Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 4.000,01 a € 4.500,00 l'aliquota sulla parte eccedente i 4.000,01 è pari al 6,50%;

- Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 4.500,01 a € 5.000,00 l'aliquota sulla parte eccedente i 4.500,01 è pari al 7,50%;

- Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 5.000,01 a € 5.500,00 l'aliquota sulla parte eccedente i 5.000,01 è pari al 8,50%;

**Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da €5.500,01 a €6.000,00 l'aliquota sulla parte eccedente i 5.500,01 è pari al 9,50%;**

Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

**pensioni, eccedente € 6.000,00 l'aliquota sulla parte eccedente i 6.000,00 è del 10,5%.**

Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo vengono applicate anche sulle pensioni erogate a norma della Legge 08/03/27 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

Con Decreto Delegato l'introito derivante dall'applicazione dei disposti di cui al presente articolo verrà destinato, per le ritenute applicate sulle pensioni ordinarie, al Fondo Pensioni obbligatorio dell'ISS sulla base delle competenze delle singole gestioni, mentre per le ritenute applicate sulle pensioni erogate a norma della Legge 08/03/27 n. 7 sarà previsto il trasferimento dell'introito al Bilancio dello Stato.

Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo vengono applicate alle prestazioni che verranno erogate dal 1° gennaio 2012 indipendentemente dalla data di maturazione del diritto e dalla data di presentazione della domanda di pensione.



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

**Art. 25**

(Provvedimenti in materia di sospensione della  
pensione ordinaria)

A parziale modifica dell'art. 57 della Legge 11/02/1983 n. 15, nell'ambito dell'attività di controllo effettuata dal Servizio Ispettorato dell'I.S.S. o di altri Uffici per conto dello stesso, nel caso in cui si accerti che il beneficiario di pensione svolga attività lavorativa **indipendentemente dalla sua durata** e incompatibile con il percepimento della stessa, l'ISS procederà alla sospensione dell'erogazione della pensione, notificando il provvedimento sanzionatorio al soggetto interessato. La sospensione decorre dalla data nella quale è stata effettuata la verifica dell'infrazione. Qualora l'accertamento rilevi una situazione lavorativa pregressa, il provvedimento sanzionatorio riguarderà tutto il periodo accertato. Il ripristino dell'erogazione della pensione, previa verifica della cessazione dell'attività lavorativa, e del possesso di tutti i requisiti che hanno dato luogo al suo riconoscimento, verrà effettuato non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data di sospensione della liquidazione. Per tale periodo l'I.S.S. non

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX  
(0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

riconoscerà il diritto all'erogazione degli arretrati.

L'erogazione della pensione viene sospesa per la durata di un anno senza diritto al percepimento degli arretrati per tale periodo nei confronti di titolari di pensione che, nel corso del biennio successivo alla prima sospensione, ricadano nuovamente nelle condizioni di cui al primo comma.

In caso di recidiva reiterata, rilevata successivamente al biennio di cui al comma precedente, si applicano i provvedimenti sanzionatori di cui allo stesso comma.

Avverso i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo è possibile avanzare ricorso ai sensi dell'art. 60 della Legge n.15/1983 e successive modifiche.

**Art. 26**

(Pensioni sociali)

L'art. 23 della Legge 11/02/1983 n. 15 è così modificato:

“Art.23



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

(Pensioni sociali)

Al soggetto residente sia anagraficamente che effettivamente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica di San Marino, è riconosciuta la pensione sociale a condizione che:

- a) non goda di alcun reddito di lavoro autonomo o subordinato;
- b) sia privo di altri redditi di qualsiasi natura o provenienza di importo pari o superiore all'ammontare della pensione stessa, escluse le pensioni facoltative e/o complementari. Ai fini della determinazione del reddito individuale viene compreso anche il valore delle rendite catastali prodotte dalle proprietà immobiliari possedute e non produttrici di altro reddito, ad esclusione della quota di pertinenza della dimora abituale;
- c) non sia titolare o contitolare di licenza od eserciti o sia iscritto nelle liste di contribuente come libero professionista, agente e rappresentante, o iscritto a

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

\_\_\_\_\_

qualunque titolo nella Gestione Separata;

- d) abbia compiuto l'età prevista all'art. 8 della presente legge, ovvero a qualunque età, se riconosciuto inabile allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa;

Si considerano inabili ai sensi della presente legge i soggetti di cui all'art. 13 comma 2 lettera d) della Legge n.15/1983 e quindi coloro per i quali sia accertata dall'Istituto per la Sicurezza Sociale una diminuzione della capacità di lavoro almeno del 65%.

Qualora l'importo dei redditi di cui al superiore punto b) risulti inferiore all'ammontare della pensione sociale, si dà luogo al conguaglio fino al raggiungimento dell'importo della pensione stessa.

Indipendentemente da quanto stabilito al superiore punto b) viene erogato un assegno integrativo ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto d) qualora il coniuge, i genitori o i figli conviventi non svolgano attività soggetta ad obbligo assicurativo e non siano titolari di pensione

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

ordinaria erogata da qualsiasi Ente previdenziale o di redditi di qualunque natura di importo pari o superiore al trattamento minimo vigente presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Qualora l'importo della pensione o dei redditi di cui sopra risulti inferiore al minimo di legge, l'assegno integrativo viene erogato a conguaglio. In questo caso l'assegno integrativo viene liquidato per un importo tale che, alla famiglia convenzionale di cui al comma precedente, è garantita un'entrata complessiva mensile pari alla somma dell'importo minimo di pensione dell'Istituto Sicurezza Sociale e dell'importo della pensione sociale.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai titolari di pensione sociale e assegno integrativo economico in essere all'entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento delle condizioni di cui secondo comma del presente articolo è demandato alle Commissioni Mediche di cui al successivo art. 61.

L'accertamento delle condizioni previste dal presente articolo viene effettuato dall'ISS che ha facoltà di accedere alle banche dati in possesso del

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

Settore Pubblico Allargato, nel rispetto delle restrizioni previste dalla normativa vigente.

**Ai soggetti che, all'entrata in vigore della presente Legge siano già titolari di pensione sociale, è fatto obbligo, entro il termine di sei mesi, di presentare tutta la documentazione necessaria ad accertare le condizioni prescritte dal presente articolo. Trascorso inutilmente il termine sopra prescritto, l'Istituto per la Sicurezza Sociale, procederà alla sospensione dell'erogazione della pensione sociale. La presentazione della documentazione attestante i requisiti richiesti, entro 90 giorni dalla sospensione, comporterà il ripristino dell'erogazione della pensione; in caso contrario si procederà alla revoca della stessa.**

**Art. 27**

(Integrazione speciale all'importo della pensione)

L'art. 4 della Legge 25/02/1998 n. 15 è così modificato:



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

“Art.4

Dal 1° gennaio 2012 ai titolari di pensione ordinaria e ai titolari di assegno integrativo per bisogno finanziario, erogati in applicazione della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai titolari di pensione a regime Stato liquidata a norma della Legge 8 marzo 1927 n. 7, è corrisposta un'integrazione speciale all'importo della pensione quando i titolari stessi:

- e) risultino residenti anagraficamente ed effettivamente nel territorio della Repubblica di San Marino;
- b) risultino sia dal certificato di stato di famiglia che di fatto vivere soli.

L'integrazione speciale viene corrisposta a tutti coloro che godano di redditi inferiori alla somma data dall'importo della pensione minima, così come calcolata ai sensi dell'articolo 51 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, con il 25% del valore della pensione sociale.

In deroga alla disposizione di cui al punto b) del primo comma, l'integrazione speciale viene erogata anche ai titolari di una delle pensioni del medesimo primo comma, nel caso in cui siano capi famiglia

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

con sole persone a carico per le quali risultino beneficiari di Assegni Familiari purché, il reddito complessivo, compresi gli Assegni Familiari, non sia superiore all'importo determinato ai sensi del comma precedente.

L'importo mensile dell'integrazione speciale è pari alla differenza fra tutti i redditi percepiti, compreso il valore delle rendite catastali prodotte dalle proprietà immobiliari possedute e non produttrici di altro reddito, ad esclusione della quota di pertinenza della dimora abituale e l'importo determinato in base al comma precedente.

Il diritto all'integrazione speciale decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

L'integrazione speciale viene corrisposta per 13 mensilità all'anno.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai titolari di integrazione speciale all'importo della pensione in essere all'entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento delle condizioni previste dal presente articolo viene effettuato dall'ISS che ha



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

facoltà di accedere alle banche dati in possesso del Settore Pubblico Allargato, nel rispetto delle restrizioni previste dalla normativa vigente.

**Ai soggetti che, all'entrata in vigore della presente Legge siano già titolari di assegno integrativo speciale, è fatto obbligo, entro il termine di sei mesi, di presentare tutta la documentazione necessaria ad accertare le condizioni prescritte dal presente articolo. Trascorso inutilmente il termine sopra prescritto, l'Istituto per la Sicurezza Sociale, procederà alla sospensione dell'erogazione dell'assegno integrativo speciale. La presentazione della documentazione attestante i requisiti richiesti, entro 90 giorni dalla sospensione, comporterà il ripristino dell'erogazione dell'assegno integrativo speciale; in caso contrario si procederà alla revoca dello stesso.**

**NUOVO ARTICOLO 29**

**(Segregazione del Patrimonio dei Fondi Pensione)**

**Il patrimonio riferito al "Fondo di accantonamento Gestione Pensioni" così come previsto dall'art. 19 della Legge n. 156/1990 e**



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

**successive modifiche, ed il patrimonio riferito al Fondo della costituenda previdenza complementare denominato “FONDISS”, custodito o detenuto presso una Banca depositaria od altra impresa di investimento a nome e per conto dei fondi pensione sopracitati, non rientra nella massa fallimentare in caso di fallimento della Banca o dell’Impresa di investimento, ma verrà segregato a favore dei Fondi Pensione, con riserva di soddisfazione di tutte le eventuali pretese della Banca o Impresa di investimento nei confronti del Fondo stesso.**

**Se la Banca o impresa di investimento in fallimento detiene un deposito presso terzi inerente gli accantonamenti delle Gestioni Pensioni di cui al superiore comma, si presume che le attività di portafoglio siano di proprietà dei Fondi Pensione e saranno segregati in base a quanto specificato nel comma che precede.**

**Art.30 ex art.29**

invariato

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

---

**Art. 31 ex 30**

invariato

**Art. 32 ex art 31**

invariato

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX  
(0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm